

Commercialista Revisore Contabile Consulenza Societaria, Fiscale, Tributaria

Comune di Montecreto provincia di Modena

Revisore unico

Verbale n. 37 del 01 marzo 2023

Oggetto: parere relativo alla certificazione del fondo risorse decentrate 2022 e al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa nell'Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte economica 2022

Il sottoscritto Pier Giorgio Morri, nominato Revisore dei Conti di codesto Comune con Deliberazione Consiglio Comunale n.26, del 29/07/2021, con decorrenza dal 01.08.2021 e per la durata di anni tre dichiarata immediatamente esecutiva,;

Il Revisore unico,

VISTO

- l'art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00;
- l'art. 1, l'art. 40 e l'art. 40-bis, del Dlgs. n. 165/2001 e il Dlgs. n. 75/2017;
- il Ccnl Funzioni Locali;
- i Ccnl Regioni e Autonomie Locali vigenti;
- l'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'ipotesi di CCDI parte economica 2022
- la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, redatte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 comma 3-sexies del Dlgs. n. 165/2001, sulla base dello schema approvato con la circolare n. 25/2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, nella quale si dà atto della copertura finanziaria;
- Determinazione n.27 del 27.12.2022 e l'allegato prospetto di calcolo per la costituzione del Fondo per le risorse decentrate 2022;



ESAMINATA l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo (CCDI) parte economica 2022 disciplinante i criteri di ripartizione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2022 del Comune di Montecreto sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale in data 27.12.2023, inviata con mail in data 18.01.2023; e chiarimenti forniti con mail del 24.02.2023;

RICHIAMATO

- l'art. 40-bis del Dlgs. n. 165/01 e s.m.i. in materia di Controlli in materia di contrattazione integrativa che al comma 1 dispone: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo".
- l'art. 8, comma 6 del Ccnl 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";

VERIFICATO

- che le risorse del Fondo e quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. sono contenute entro le corrispondenti risorse previste nell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017;
- che le risorse del Fondo per l'anno 2022 sono conformi alle disposizioni contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che l'onere scaturente dalla contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che il contratto, nel rispetto dell'art. 68, comma 2 del Ccnl 21.5.2018, prevede che almeno il 30% delle risorse variabili ex art. 67, comma 3. sia destinato alla performance individuale



RICHIAMATO l'art. 16, comma 7, del Ccnl 2016-2018 secondo cui "l'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo

EVIDENZIATO a tal proposito che, con riferimento alla decorrenza delle Progressioni economiche orizzontali (peo) gli effetti del contratto integrativo decorrono dalla sottoscrizione definitiva dello stesso, come chiarito da Aran (Orientamento Cfl_124) e Corte dei conti (fra le altre sez. contr. Liguria 68/2017) e espressamente recepito dall'art. 14, comma 3, del nuovo Ccnl. 2019-2021;

ACCERTATA la compatibilità legislativa e contrattuale e economico-finanziaria del fondo 2022 con riferimento al Contratto Collettivo Decentrato integrativo (CCDI) parte economica 2022;

CERTIFICA

- a) la costituzione del fondo risorse decentrate 2022 come risultante da determinazione n. 27 del 27.12.2022
- b) la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria oggetto del presente parere;
- c) la compatibilità (art. 40 e 40-bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001) dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L.

ESPRIME

parere favorevole limitatamente alle proprie competenze, all'adozione dell'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente per l'anno 2022 sottoposta all'esame del revisore, con riserva rispetto al riconoscimento della decorrenza delle peo alla data del 1.1.2022.

Il Revisore invita l'Ente a provvedere, dopo la sottoscrizione definitiva, alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), parte economica 2022, della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria e della presente certificazione e di procedere agli obblighi di trasmissione all'Aran e al CNEL, di cui all'art. 40-bis, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001

lì, 01 marzo 2023

Il Revisore unico

Dott. Pier Giorgio Morri